01 83-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1918/2022
GIOVANNA VERGA	- Relatore -	CC - 26/10/2022
ANDREA PELLEGRINO		R.G.N. 18859/2022
GIUSEPPE COSCIONI		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 31/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;

lette/seettite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO

(omissis)

udito il difensore

(omissis)

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre per Cassazione (omissis) (omissis) vverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catania che il 31/03/2022 ha confermato l'ordinanza del gip che gli ha applicato la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in estorsione continuata aggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni dell'imprenditore (omissis) titolare della concessionaria (omissis) sita in (omissis)

2. Deduce il ricorrente:

2.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Sostiene che l'ordinanza impugnata non ha considerato le deduzioni difensive con le quali sono state spiegate le ragioni della consegna del denaro dallo (omissis)

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante speciale del metodo mafioso: lamenta la mancata analisi degli elementi costitutivi di detta aggravante;

2.3. violazione di legge vizio della motivazione. Sostiene che è stato ritenuto che le esigenze cautelari possqno essere soddisfatte unicamente con la detenzione in carcere sulla scorta di una motivazione imperniata su mere formule di stile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.

2. I motivi di ricorso devono essere esaminati applicando il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante

la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Nell'ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di "rilettura" degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598)

3. Il tribunale del riesame ha dato atto che dall'ascolto delle conversazioni intercettate e dalle estrapolazioni dei messaggi delle chat WhatsApp, presenti sul telefono dello Strano, si appurava la protratta consumazione da parte di quest'ultimo e del ricorrente dell'estorsione contestata.

In particolare, il tenore dei dialoghi ha fatto emergere che il (omissis) quale corrispettivo per la protezione garantita alla sua attività commerciale, versava mensilmente la somma di Euro 500,00 a Strano Giuseppe che poi la consegnava al ricorrente, somma che era destinata al mantenimento dei detenuti appartenenti alla famiglia mafiosa degli Strano. Il tribunale ha ritenuto, inoltre, che le emergenze investigative hanno smentito la veridicità degli assunti difensivi con riguardo alla dazione delle somme di denaro considerato il chiaro tenore delle conversazioni intercettate e della coincidenza temporale tra la riscossione del dazio estorsivo e la consegna delle somme di denaro al ricorrente peraltro esattamente corrispondenti all'importo della somma mensile corrisposta dalla persona offesa.

È stata altresì ritenuta sussistente l'aggravante del metodo mafioso considerato che la periodica erogazione del dazio estorsivo veniva elargita dalla persona offesa proprio affinchè la sua attività commerciale venisse protetta dagli estorsori.

Rilevato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte.

Deve aggiungersi che a fronte di tale argomentare il ricorrente insiste in una linea difensiva disattesa dai giudici di merito, senza alcun confronto argomentativo.

4. Congrua deve ritenersi, nell'iter motivazionale dell'impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall'evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che in ragione della loro entità e della specifica rilevanza, stante il collegamento con un'organizzazione criminale fortemente radicata nel territorio, in uno con la personalità dell'indagato, gravato da numerosi precedenti penali e collegato a contesti di criminalità organizzata, hanno coerentemente indotto il Tribunale a ritenere adeguata la misura cautelare in essere rispetto al grado di pericolosità oggetto di prognosi in sede cautelare.

Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non si è confrontato.

5. La circostanza che il ricorrente sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari si sia nella sostanza limitato a riproporre le stesse questioni già dedotte e disattese dai giudici del gravame, senza sottoporre ad effettiva critica - rilevante in punto di vizio di legittimità - la più che esauriente motivazione esibita su ciascuna delle questioni dedotte, rende i motivi di impugnazione inammissibili anche perché nella sostanza privi del requisito della specificità.

6. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla

cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma *1-ter* Disp. att. cod. proc. pen.

Roma 26.10.2022

Il Consigliere estensore — Il •i) •dente

Giovanna VERGA — Giovan DIO ALLEVI

DEPOSITATO IN CANCELLER
SECONDA SEZIONE PENALE
i 6 GEN, 2023
II Cancell.Pr
IL FUNZIONA MZIO
Claudia Pighetti